

Codice A1502B

D.D. 11 giugno 2021, n. 317

**Mobilità in deroga - Gestione 2016 - Decreto Interministeriale n. 83473 dell'1/8/2014 e Accordi Regionali del 5 e 19 dicembre 2016 - Revoca dell'autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS per una delle domande approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 177 del 14 marzo 2017.**



**ATTO DD 317/A1502B/2021**

**DEL 11/06/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**A1502B - Politiche del lavoro**

**OGGETTO:** Mobilità in deroga - Gestione 2016 - Decreto Interministeriale n. 83473 dell'1/8/2014 e Accordi Regionali del 5 e 19 dicembre 2016 - Revoca dell'autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS per una delle domande approvate con la Determinazione Dirigenziale n. 177 del 14 marzo 2017.

**VISTI**

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2013 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, e le successive disposizioni contenute nella Circolare

ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014 e nella Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24 novembre 2014;

- la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015, recante “Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 – Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente”, che recepisce e sistematizza sul piano operativo le nuove disposizioni gestionali;
- l'art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell'esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, stanziando a tal fine la somma di 250 milioni di Euro, limitando le concessioni di mobilità in deroga a un massimo di quattro mesi e stabilendo, come per il 2015, che il 5% delle risorse può essere destinato ad interventi in deroga agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale. n. 83473/2014;
- l'Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l'annualità 2016, in cui si recepiscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, stabilendo, per quanto riguarda la mobilità in deroga, la possibilità di concedere delle proroghe della durata massima di quattro mesi alle domande autorizzate ai sensi dell'Addendum del 14 ottobre 2015 sopra citato e la cui fruizione si è chiusa il 31 dicembre 2015, su richiesta presentata entro 60 giorni da quest'ultima data o dalla data del provvedimento regionale di concessione della mobilità in deroga, se successivo, come stabilito dall'art. 3, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 prima citato, rimandando ad un successivo Addendum le modalità di applicazione della riserva del 5%, in attesa della definizione del quadro finanziario;
- la Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 emanata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro, con cui si forniscono varie precisazioni sulle modalità di gestione degli ammortizzatori in deroga nell'annualità 2016;
- la Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, che definisce il quadro gestionale degli ammortizzatori in deroga per l'annualità 2016, integrando le indicazioni generali contenute nella Circolare INPS n. 107/2015 e definendo i codici di monitoraggio e di intervento che dovranno applicare le sedi territoriali INPS in sede di liquidazione dell'indennità di mobilità in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016 che stanziava 200 milioni per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga assegnando alla Regione Piemonte 14.991.075 Euro e individuando ai fini dell'applicazione della riserva del 5% la somma di Euro 749.554;
- l'Addendum all'Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle parti sociali piemontesi in data 27 aprile 2016, con cui si definiscono le modalità di utilizzo della riserva del 5% sopra richiamata per autorizzazioni in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, destinata per il 90% al finanziamento di domande di mobilità in deroga, a cui si applicano criteri analoghi a quelli previsti per il 2015, limitando l'erogazione dell'indennità ad un massimo di tre mensilità e ampliando la platea di destinatari anche a soggetti provenienti dalla mobilità ordinaria o dalla disoccupazione speciale edile, vale a dire:
  - un'età non inferiore a 50 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
  - la fruizione di una precedente prestazione di sostegno al reddito conclusa nel 2016;
  - la condizione di disoccupato alla data di inizio del periodo indennizzato;
  - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016, con cui si prende atto dell'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 e del successivo Addendum del 27 aprile 2016, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di mobilità in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
- Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2016, dove si modificano varie disposizioni contenute nei Decreti Legislativi compresi nell'ambito del cosiddetto Jobs Act e, in particolare, si introduce all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 1) una integrazione all'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (comma 6-bis) con cui si aumenta la somma disponibile alle Regioni per interventi sugli ammortizzatori in

deroga al di fuori dei criteri presenti agli art. 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, portando dal 5% al 50% la percentuale di riserva per tali attività, calcolata anche tenendo conto dei residui derivanti dalle gestioni delle annualità precedenti, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte della Regione;

- l'intesa fra la Regione e le parti sociali del 24 ottobre 2016, con cui, in considerazione della maggiore disponibilità finanziaria conseguente alle disposizioni sopra citate, si porta da tre a quattro mensilità il periodo indennizzabile con la mobilità in deroga nel 2016, modificando solo per questo aspetto l'Addendum del 27 aprile 2016;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione n. 34 del 4 novembre 2016, che specifica le modalità attuative della riserva del 50% delle risorse disponibili introdotta dal citato Decreto Legislativo n. 185/2016, precisando al punto e) che *"... le regioni e le province autonome possono disporre delle risorse disponibili, e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016"*;
- l'Accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 5 dicembre 2016, con cui, data l'urgenza di dare immediata operatività agli interventi programmati che devono essere avviati entro l'anno in corso, si definiscono in linea di massima le modalità di utilizzo della quota del 50%, che l'INPS non ha ancora provveduto a quantificare, decidendo di utilizzare almeno l'80% delle risorse "in deroga" per il finanziamento di interventi sugli ammortizzatori sociali, rimandando ad un accordo successivo la destinazione del restante 20%, e di rimuovere ogni limite di età per concessione della mobilità in deroga, riaprendo retroattivamente i termini di presentazione delle domande, con scadenza ultimativa al 3 febbraio 2017 per tutti coloro che hanno terminato una precedente prestazione tra il 31 dicembre 2015 e il 5 dicembre 2016, e confermando la scadenza di 60 giorni dopo la conclusione dell'ammortizzatore ordinario per chi ne completa la fruizione tra il 6 e il 30 dicembre 2016, modificando quindi le modalità gestionali dell'intervento, aspetti di cui si dà notizia sulla pagina della mobilità in deroga del sito regionale nel Comunicato del 5 dicembre 2016;
- la Circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016, che definisce le regole gestionali degli interventi afferenti alla riserva del 50% sugli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga, specificando i numeri di decreto convenzionali da associare ai provvedimenti autorizzativi;
- l'accordo fra la Regione e le parti sociali piemontesi del 19 dicembre 2016, oggetto del Comunicato pubblicato sul sito regionale il 22 dicembre, con cui, basandosi sulla somma di 19 milioni, si decide di destinare il 20% di tale importo, pari a 3.800.000 Euro, all'attivazione di cantieri di lavoro rivolti a disoccupati, e di riservare il restante 80%, quantificato a tale data in 15.200.000 Euro, al finanziamento degli interventi di CIG e mobilità in deroga delineati nell'accordo del 5 dicembre 2016, precisando, nel caso della mobilità, che è possibile accogliere anche le domande presentate da lavoratori licenziati da datori non imprenditori, in deroga alle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, che prevede che alla mobilità in deroga possano accedere solo soggetti provenienti da imprese propriamente dette;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 con cui si approva per presa d'atto gli accordi regionali del 24 ottobre e del 5 e 19 dicembre 2016 sopra citati e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire gli interventi individuati;
- il Decreto Interministeriale n. 1600107 del 22 dicembre 2016, con cui si assegnano alle Regioni e alle Province Autonome ulteriori 65 milioni di Euro per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui 5.115.704 Euro alla Regione Piemonte, suddivisi a metà tra fondi ordinari e fondi non vincolati ai criteri standard, sulla base delle modalità di calcolo definite dall'INPS;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, e la Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

## CONSIDERATO

- che le autorizzazioni di domande di mobilità in deroga concesse in base alla normativa definita negli accordi regionali del 5 e del 19 dicembre 2016 riguardano la sola gestione 2016, e devono necessariamente agganciarsi ad una precedente prestazione ordinaria conclusa tra il 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016;
- che la domanda di mobilità in deroga presentata il 22 dicembre 2016 alla sede INPS di Carmagnola dalla lavoratrice i cui identificativi sono riportati nell’Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stata in un primo momento autorizzata con decorrenza dal 17 dicembre 2016 con la Determinazione Dirigenziale n. 177 del 14 marzo 2017, riferita all’Elenco di autorizzazioni n. 17-2016, in base all’istruttoria svolta dalla sede INPS di Carmagnola, ma che successivamente la medesima sede ha comunicato con messaggio di posta elettronica del 26 settembre 2019 che, nel corso della verifica della situazione previdenziale della lavoratrice, l’ufficio competente si è reso conto che la lavoratrice non aveva dichiarato che nel licenziamento collettivo, che aveva portato alla fruizione della mobilità ordinaria, le era stata corrisposta l’indennità di mancato preavviso, con il pagamento della relativa contribuzione previdenziale con una copertura di 21 giorni;
- che il pagamento dell’indennità di mancato preavviso alla lavoratrice di cui all’Allegato A fa slittare in avanti, per il periodo di copertura previsto, la fine della sua mobilità ordinaria, che finisce per ricadere quindi nel mese di gennaio 2017, facendo conseguentemente decadere il suo diritto alla fruizione della mobilità in deroga, che, come prima evidenziato, poteva essere autorizzata solo a chi terminava la mobilità ordinaria entro il 30 dicembre 2016, per cui l’autorizzazione concessa con la Determinazione Dirigenziale n. 177/2017 va revocata, con la conseguente richiesta all’INPS di recuperare l’importo indebitamente erogato e di annullare la correlata contribuzione figurativa;
- che per la peculiarità del caso si è reso necessario procedere ad un approfondito esame della situazione;
- che la Regione Piemonte con lettera raccomandata A.R., prot. n. 15357 del 13 aprile 2021, inviata il 16 aprile 2021 e restituita al mittente, rinviata il 7 maggio 2021 e ritirata in data 12 maggio 2021, ha comunicato alla lavoratrice l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione ai sensi della L. 241/1990, dando facoltà alla lavoratrice di produrre entro il termine di 10 giorni eventuali osservazioni in merito, chiedendo un riesame della pratica;
- che la lavoratrice si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo agli uffici regionali richiesta di riesame della pratica con nota del 18 maggio 2021, inviata tramite raccomandata A.R. del 19 maggio 2021 e registrata con prot. 45162 del 26 maggio 2021, sostenendo che, secondo la comunicazione citata, l’indennità di mobilità in deroga si doveva necessariamente agganciare ad un’indennità precedente conclusa entro il 30 dicembre 2016. La Lavoratrice ha precisato che il suo licenziamento è intervenuto il 7 dicembre 2013 per cui la mobilità ordinaria doveva avere termine il 7 dicembre 2016; il fatto che l’azienda le abbia corrisposto l’indennità di mancato preavviso per 21 giorni farebbe slittare, a suo avviso, il termine al 28 dicembre 2013 con conseguente conclusione del periodo di indennità di mobilità ordinaria al 28 dicembre 2016;
- che in merito a tali controdeduzioni, con nota pervenuta via pec il 27 maggio 2021 e registrata con prot.48174, la sede INPS di Carmagnola ha confermato che il pagamento dell’indennità di

mancato preavviso alla lavoratrice fa slittare in avanti per il periodo di copertura previsto la fine della sua mobilità ordinaria, che ricade quindi nel mese di gennaio 2017.

- che si ritiene pertanto di confermare la reiezione dell'istanza, come è stato comunicato alla lavoratrice con lettera del 13 aprile 2021, protocollo 15357, con la quale si preannunciava l'emissione del presente provvedimento, contro cui è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

### **IL DIRIGENTE AD INTERIM**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

*determina*

per le motivazioni espresse in premessa:

- di revocare l'autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS dell'indennità di mobilità in deroga concessa con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 14 marzo 2017 (Elenco n. 17-2016) relativamente alla domanda presentata il 22 dicembre 2016 alla sede INPS di Carmagnola dalla lavoratrice i cui identificativi sono riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in quanto, in sede di verifica della situazione contributiva della lavoratrice, l'ufficio INPS competente si è reso conto che la fine dell'indennità di mobilità ordinaria a cui la deroga si collegava cadeva non il 16 dicembre 2016, bensì il 5 gennaio 2017, a seguito del pagamento dell'indennità di mancato preavviso, non dichiarata a suo tempo, facendo decadere il diritto all'indennità di mobilità in deroga che, per quanto in premessa specificato, poteva essere autorizzato solo a chi terminava la fruizione della mobilità ordinaria entro il 30 dicembre 2016; tale situazione è stata confermata anche in sede di riesame;
- di comunicare all'INPS e al lavoratore interessato l'approvazione della presente Determinazione, precisando che avverso il provvedimento di revoca è possibile ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

Firmato digitalmente da Livio Boiero